



COMUNE DI SANTA FLAVIA

Città Metropolitana di Palermo

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Verbale n. 30 del 23/12/2019

Parere sulla costituzione del Fondo delle Risorse Decentrate per l'anno 2019 e sull'ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo (personale non dirigente) del Comune di Santa Flavia.

L'anno 2019 il giorno 23 del mese di dicembre alle ore 12,30 il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Santa Flavia, nelle persone dei Revisori:

Dott. Eustachio Cilea – Presidente -

Dott. Raimondo G. M. Torregrossa – Componente effettivo

Dott. Sergio Speranza – Componente effettivo-

Si è riunito, in video conferenza, per procedere all'esame della documentazione pervenuta a mezzo PEC in data 19.12.2019, al fine del rilascio del "Parere sulla costituzione del Fondo delle Risorse Decentrate per l'anno 2019 e sull'ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo (personale non dirigente) del Comune di Santa Flavia".

Premesso

che al Collegio dei Revisori è stata trasmessa la seguente documentazione al fine della certificazione sulla costituzione del Fondo delle Risorse Decentrate per l'anno 2019 e sull'ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo (personale non dirigente) del Comune di Santa Flavia:

- Direttive alla Delegazione trattante di parte pubblica in ordine alle risorse variabili anno 2019 del Fondo Integrativo Decentrato personale non dirigente – Avvio contrattazione - approvate con delibera di Giunta Comunale n. 117 del 10.12.2019;
- Determinazione n. 116 del 23.07.2019 del Responsabile Area Affari generali, Istituzionali e demografici – Servizio Risorse umane – relativa alla "Costituzione Fondo risorse decentrate stabili di cui all'art. 67, commi 1 e 2, del CCNL del Personale non dirigente comparto Funzioni Locali del 21.05.2018 – Anno 2019 -;
- Ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo periodo 2019-2021 sottoscritta in data 17.12.2019;
- Relazione illustrativa e tecnico – finanziaria, redatta in base agli schemi approvati con Circolare RGS n. 25 del 19.7.2012 aggiornata con gli schemi pubblicati al link http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNMEI/Schemi-RTF/note_applicative/, opportunamente modificati coerentemente con il nuovo CCNL 21/05/2018 ed i vincoli normativi;

Rilevato

che con la documentazione di cui sopra è stato trasmesso il prospetto riepilogativo del rispetto del limite di cui all'art. 23, comma 2 del D.Lgs. 75/2017;

Visto

- l'art. 5 comma 3 del C.C.N.L. 01/04/1999 per i dipendenti delle Regioni, Province ed autonomie locali, come sostituito dall'art. 4 del C.C.N.L. 22/01/2004 il quale prevede che "il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri", sia effettuata dal Collegio dei Revisori;
- l'art. 8, comma 6 del C.C.N.L. 21.05.2018, che testualmente dispone: "il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo competente dell'ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto.";
- l'art.40, comma 3 quinquies del D.Lgs. 30/3/2001, n.165 (Testo unico pubblico impiego) che testualmente dispone: "...le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale, ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate";
- l'art.40, comma 3 sexies dello stesso decreto prevede che "a corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal MEF di intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'art.40bis, comma 1";
- l'art. 40 bis del D. Lgs. 30.03.2001 n. 165, così come sostituito dall'art. 55 del D. Lgs. n. 150/2009, che dispone che il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo;

Rilevato

che detto controllo va effettuato prima dell'autorizzazione da parte della Giunta Comunale alla firma definitiva dell'accordo stesso;

Preso atto

- che per effetto delle modifiche introdotte con il comma 456, dell'art.1, della Legge 147/2013 (Legge di stabilità 2014) all'art. 9, comma 2-bis, del D.L. 78/2010, in ordine alla determinazione dei fondi destinati alla contrattazione integrativa è stata prorogata fino al 31 dicembre 2014, l'operatività del primo periodo dell'articolo 9, comma 2bis, del citato decreto, e sono stati resi strutturali, a decorrere dall'anno 2015 i conseguenti risparmi di spesa, che altrimenti sarebbero stati circoscritti (una tantum) al periodo 2011-2014;
- che nella legge di stabilità (articolo 1, comma 236, legge 28 dicembre 2015, n. 208) era stata introdotta una nuova disposizione finalizzata a contenere i costi del salario accessorio dei dipendenti pubblici: "nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, [...], a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, [...], non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente";
- che l'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25.5.2017 prevede testualmente quanto di seguito riportato: "Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016";
- che in data 21.05.2018 è stato sottoscritto definitivamente il CCNL comparto Funzioni Locali per il triennio 2016/2018, in cui all'art. 67 si disciplina la costituzione del Fondo delle risorse Decentrate;

Visti

- la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 25 del 19.07.2012;
- l'art. 239 del D.Lgs. n. 267/00;

Dato atto

- che il Comune di Santa Flavia risulta rispettare il principio di contenimento della spesa per il personale ai sensi dell'art. 1, comma 557, comma 557 quater della Legge n. 296 del 27.12.2006, in termini di consuntivo ed in via previsionale, come risulta da diverse analisi

effettuate nel corso dell'anno dal Servizio Risorse Umane;

Preso atto

- che le risorse destinate alla produttività/premialità ed allo sviluppo professionale del personale di cui all' art. 67, del CCNL 21.05.2018, individuate come "Risorse Decentrate", sono suddivise in due tipologie:
 - a) Risorse Stabili aventi carattere di stabilità, certezza e continuità;
 - b) Risorse Variabili aventi carattere di eventualità e di variabilità.
- che il fondo delle risorse decentrate per l'anno 2019 del Comune di Santa Flavia, è stato quantificato, per la parte stabile, con determinazione del dirigente del settore competente in materia di personale n. 116 del 23.07.2019 in complessivi €. 173.789,59, in applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti nel Comparto Funzioni Locali;
- che ai fini del rispetto del vincolo sulle risorse destinate al trattamento accessorio a decorrere dal 01.01.2017, di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25.5.2017, l'importo del Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2016 ammontava complessivamente ad € 188.811,16 e che la consolidata giurisprudenza contabile e lo stesso comma 7, dell'art. 67 del CCNL del 21/05/2018, ha previsto che la quantificazione del Fondo de quo e di quello destinato agli incarichi di posizione organizzativa di cui all'art. 15, comma 5, deve comunque avvenire nel rispetto dell'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017 e che la retribuzione delle posizioni organizzative, per l'anno 2016, ammonta ad euro 68.127,84, per cui il Fondo, ai fini della verifica del limite (art. 23, c. 2, d.lgs. 75/2017), ammonta a complessive euro 256.939,00;

Rilevato

- che il Fondo delle risorse decentrate del Comune di Santa Flavia per l'anno 2019, oggetto della presente certificazione, tenuto conto delle indicazioni della Giunta in merito al finanziamento delle risorse variabili, è quantificato, in applicazione del limite di cui all'art. 23 c. 2 del D.Lgs. 75/2017, nonché all'art. 67 comma 7 del CCNL 21.05.2018, in complessivi €. 182.073,18;

Evidenziato

- che nella quantificazione di cui sopra è stato contemplato:
 - a) l'incremento di cui all'art. 67 comma 3 lett. d) del CCNL 21/05/2018 per €. 131,00 importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. b), dell'art. 67 del CCNL 21/05/2018, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni;
 - b) l'incremento di cui all'art. 67 c. 3 lett. H) del CCNL 21.05.2018, importo corrispondente alle eventuali risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 4, che prevede "In sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, della componente variabile di cui al comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza" - ex art. 15 c. 2 CCNL 01/04/99. Per l'anno 2019 l'incremento disposto è pari allo 0,3% corrispondente ad euro 3.230,56

Riscontrato

che il Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2019 del Comune di Santa Flavia di complessivi € 182.073,18 risulta così suddiviso:

| | | |
|----------------------------------------------------|---|------------|
| Quota stabile (art. 67, commi 1 e 2) pari a | € | 173.789,59 |
| Quota variabile (art. 67, commi 3, 4, 5) pari a | € | 13.821,96 |
| Decurtazione risorse (art. 33 D.L. 34/2019) pari a | € | 5.538,41 |

Preso atto

del rispetto del limite di cui all'art.23, comma 2 del D.Lgs. 75/2017, complessivamente inteso, comprensivo anche delle somme inerenti il salario accessorio del personale dirigente, come da prospetto ricevuto;

Vista

la normativa vigente in materia di personale degli EE. LL.;

Verificato

che la relazione illustrativa e tecnico finanziaria è stata predisposta in ossequio alle istruzioni emanate con Circolare n. 25, del 19 luglio 2012, del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, opportunamente adeguata ai contenuti del nuovo CCNL sottoscritto il 21/05/2018;

che il fondo per l'anno 2019 è stato costituito in conformità alla normativa vigente;

che l'onere scaturente dalla contrattazione integrativa in esame risulta integralmente coperto dalle disponibilità di bilancio;

che l'ipotesi di contratto collettivo integrativo per il triennio 2019/2021 è stato predisposto in conformità delle vigenti disposizioni di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori;

la compatibilità dei costi dell'ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo 2019/2021 (personale non dirigente) in oggetto, ed i vincoli derivanti dall'applicazione delle norme di legge e contrattuali;

Certifica positivamente

la compatibilità finanziaria sulla costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa per il personale non dirigente del Comune di Santa Flavia relativamente all'anno 2019 in quanto risultano rispettati i vincoli normativi e di bilancio;

la compatibilità dell'ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo per il personale non dirigente per il triennio 2019/2021 del Comune di Santa Flavia, sottoscritta in data 17.12.2019, con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge e contrattuali.

Il Collegio dei Revisori (firmato digitalmente)

Dott. Eustachio Cilea-Presidente-

Dott. Raimondo G. M. Torregrossa -Componente effettivo

Dott. Sergio Speranza -Componente effettivo-